



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO

Via G. Gentile, 7 - 36054 - MONTEBELLO VIC.NO – (VI)

Tel. 0444/649086 - e-mail: viic856003@istruzione.it – PEC: viic856003@pec.istruzione.it

Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale 80016310247

Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viiic856003 – Codice AOO ARIRBTL

Circolare n. 47

Montebello Vicentino, 01 ottobre 2026

Al personale docente a Tempo Indeterminato e
Determinato con nomina annuale e fino al
termine delle attività

OGGETTO: Attività alternative alla Religione cattolica – Ricognizione disponibilità

Si porta a conoscenza che l'USR per il Veneto ha fornito, con nota prot. 30521 del 30/09/2026, cui si fa rinvio, le indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica a.s. 2026/27.

Al fine di garantire l'espletamento di tali attività, si invitano i docenti a tempo indeterminato/determinato con nomina fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche a fornire la propria disponibilità, specificando per quali giorni e in quali orari, tramite mail avente ad oggetto "DISPONIBILITÀ ORARIO PER ATTIVITÀ ALTERNATIVE", da inviare all'indirizzo viic856003@istruzione.it **entro lunedì 5 ottobre 2026**.

Si precisa che non possono essere individuati per lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica:

- i docenti di Religione cattolica;
- i docenti che prestano già servizio nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività alternative, nel rispetto di quanto previsto dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

Nella scuola dell'infanzia lo svolgimento delle attività alternative verrà assicurato dal docente di posto comune di sezione, in orario durante lo svolgimento delle ore di I.R.C.

Gli incarichi verranno conferiti solo previa verifica della compatibilità fra orario di servizio del docente ed esigenze della scuola, nel seguente ordine:

- ai docenti a tempo indeterminato che hanno un orario di cattedra inferiore all'orario obbligatorio;
- ai docenti con contratto a tempo determinato con diritto al completamento di orario;
- ai docenti, sia a tempo indeterminato che determinato, con orario di cattedra completo, nel limite di 6 ore settimanali (scuola secondaria). L'invito ad effettuare l'attività alternativa come ore eccedenti non potrà essere rivolto ai docenti della Scuola dell'Infanzia e ai docenti di Scuola primaria.

Qualora non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, si potranno stipulare contratti a tempo determinato *ex novo* con aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gessica Pozzer



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado

e, p. c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Alle OO.SS. regionali del comparto
Istruzione e Ricerca – sezione Scuola

Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le **attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica** - a.s.2026/27.

Al fine di uniformare l'organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado che all'atto dell'iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Insegnamento della religione cattolica

La scelta è prevista dal T.U. Istruzione, d. lgs. n. 297/1994 art. 310, che richiama l'art. 9 dell'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge n. 121 del 25 marzo 1985. Le modalità per l'espressione della opzione di avvalersi o non avvalersi dell'IRC sono definite annualmente dal Ministero attraverso l'annuale circolare sulle iscrizioni.

La nota M.I.M prot. 100847 del 17 dicembre 2025 per l'a.s.2026/2027, al par. 10 "Insegnamento della religione cattolica e attività alternative", dispone quanto segue:

"La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione *on line*. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello *on line*. Per le iscrizioni che non siano presentate *on line* (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), tale facoltà è esercitata attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica"

Si richiamano, per i principi generali di erogazione del servizio in parola, le seguenti Circolari Ministeriali:

- C.M. n. 128 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola materna";
- C.M. n. 129 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola elementare";
- C.M. n. 130 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola media";
- C.M. n. 131 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola superiore";
- C.M. n. 188 del 25.5.1989 "Nuovo modello riguardante l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica";
- C.M. n. 189 del 29.5.1989 "Nuovo modello riguardante l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica";
- C.M. n. 9 del 18.1.1991 "Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell'11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative".



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Contenuti e Programmazione

Le possibili scelte per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica sono le seguenti:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (opzione prevista con le Circolari Ministeriali n. 188 e n. 189 del 1989);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel PTOF) anche valutando le richieste dell'utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curriculari. In tale sede vengono individuate le competenze richieste per l'insegnamento delle ore alternative e fissati i criteri per l'individuazione del docente.

Il Dirigente scolastico deve sottoporre all'esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni.

L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa, che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

Modalità di individuazione dei docenti e di pagamento delle ore alternative all'IRC

Si evidenzia che le ore di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non incidono né nella definizione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento di tale organico alla situazione di fatto, dipendendo dalle scelte operate dagli studenti e dai loro genitori nonché dalle modalità organizzative di ogni singolo istituto.

Configurandosi come ore ulteriori rispetto all'organico, la loro durata nel corso dell'anno inizia con la citata opzione e si conclude con il termine delle attività didattiche.

Le ore alternative all'IRC costituiscono un **servizio obbligatorio**, che possono essere retribuite tramite i ruoli di spesa fissa.

Ai fini della copertura delle predette ore i Dirigenti scolastici sono tenuti a osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

a) prioritariamente attribuire le ore di attività alternative **ai docenti a tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola totalmente in esubero o che hanno un orario di cattedra inferiore all'orario obbligatorio. Le ore andranno attribuite con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di coloro che hanno un orario di cattedra inferiore all'orario obbligatorio.

Si precisa che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative;

b) nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, dell'O.M. n.27 del 16 febbraio 2026, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e ribadito nella nota Ministeriale prot. n. 11814 del 6 maggio 2026, provvedono alla copertura delle ore alternative alla Religione Cattolica, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, mediante stipula di apposito contratto a tempo determinato;

c) in subordine al punto b) secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, dell'O.M. n.27 del 16 febbraio 2026, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e ribadito nella nota Ministeriale prot. n. 11814 del 6 maggio 2026, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. Tali ore andranno attribuite prima al personale con contratto a tempo indeterminato poi al personale con contratto a tempo determinato. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica come previsto dalla nota n. 7181 del 7.5.2014 del MEF.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

L'invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione dell'orientamento della magistratura contabile secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;

d) qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato *ex novo* con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto.

Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) e d) (stipula contratti a tempo determinato) e c) (ore eccedenti) la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e **termina il 30 giugno 2027** (conformemente a quanto stabilito dalla nota del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016).

Organo competente al pagamento delle competenze

La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:

"poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa".

Ai fini dell'attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
4. in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell'ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell'ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell'ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell'ipotesi 4) l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

- **scuola dell'infanzia (cap. 2156) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola primaria (cap.2154) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore).



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Gestione contratti a SIDI

Per quanto concerne le funzioni SIDI si fa riferimento alla nota MIUR – DGCASIS - prot. n. 2178 del 4 settembre 2019 che aggiorna la precedente nota MIUR – DGCASIS - prot. n. 2966 del 1/9/2015 relativa alla gestione dei contratti in questione.

I contratti saranno inseriti al percorso Fascicolo Personale Scuola => Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola =>Rapporti di Lavoro/Indennità di Maternità in Cooperazione Applicativa =>Supplenze Brevi, Annuali, per Maternità, Indennità di Maternità Fuori Nomina ed Incarichi di Religione, indicando dal menu a tendina "Supplenza annuale" utilizzando i consueti codici (N23 e N25).

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o con orario di cattedra inferiore a quello obbligatorio.

In tali provvedimenti deve essere specificato il numero di ore da retribuire e indicato il capitolo di spesa sul quale far gravare la retribuzione.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questa Direzione, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Come previsto dall'art. 16 comma 2 della citata O.M. 27/2026, il servizio relativo alle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado è valutato come servizio aspecifico.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Bussetti

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*



Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Responsabile del procedimento: li/rv